

Protocollo J2.2023.0016408 del 23/03/2023

Alla c.a.

Direttori Sociosanitari ATS

Responsabili degli Uffici di Piano
degli Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: Indicazioni in ordine al requisito della reperibilità notturna nelle Comunità educative genitore figli, ai titoli di studio dell'operatore socio educativo e al criterio di arrotondamento in relazione all'incremento del numero di iscritti negli asili nido

A fronte di richieste di chiarimenti/quesiti interpretativi pervenuti alla scrivente Direzione Generale in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio e ai titoli di studio degli operatori nelle diverse unità d'offerta sociale, si rende necessario fornire alcune indicazioni di carattere generale e condividere chiavi interpretative in modo da armonizzare i comportamenti nei diversi territori favorendo una univoca e omogenea applicazione.

REPERIBILITÀ IN STRUTTURA DI UN OPERATORE SOCIO EDUCATIVO NELLE ORE NOTTURNE NELLA COMUNITÀ EDUCATIVA GENITORE FIGLI (DGR N. 2857/2020)

- Con riferimento alla Comunità educativa genitore e figli, i requisiti minimi di esercizio (dgr n. 2857/2020) prevedono che debba essere garantita la reperibilità in struttura di un operatore socio educativo nelle ore notturne (22-7).
A tal proposito, si ritiene utile esplicitare che è lasciata al gestore, anche in base alle caratteristiche dell'utenza, la facoltà di ottemperare al requisito prevedendo la presenza notturna di un operatore in struttura. Nel caso venga garantita la sola reperibilità, resta inteso che l'operatore dovrà arrivare in struttura nel più breve tempo possibile.

CHIARIMENTI IN ORDINE AI TITOLI DI STUDIO DELL'OPERATORE SOCIO EDUCATIVO RICHIESTI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, MICRONIDI, CENTRI PRIMA INFANZIA)

- Il d.lgs. 65/2017 stabilisce i titoli di studio che devono essere posseduti per operare come educatore nei servizi per la prima infanzia.
Con riferimento alla L. 205/2017, occorre precisare che il superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari ai sensi del comma 597,

consente l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, qualifica che viene attribuita anche a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 598.

Si osservi che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi delle norme citate non comporta il conseguimento di un titolo di studio.

Per operare nei servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, micronidi, centri prima infanzia) in Regione Lombardia, la normativa vigente prevede che occorre essere in possesso di un titolo di studio tra quelli indicati dalle dgr n. 20588/2005 e dgr n. 2929/2020; l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico non consente pertanto di esercitare il ruolo di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia ma di operare come educatore professionale socio-pedagogico nelle unità d'offerta sociali residenziali e semiresidenziali per minori e persone con disabilità.

- Per quanto riguarda il possesso della Laurea in Servizio sociale (L39), la dgr n. 20588/2005 e la successiva circolare interpretativa (circ. 45/2005) prevedono, tra i titoli abilitanti per la figura del Coordinatore, anche il possesso della Laurea in Servizio sociale (L39) mentre con dgr n. 2929/2020 tale titolo di studio non è stato più previsto. Si ritiene pertanto che dall'anno educativo 2020/2021, così come stabilito dalla dgr n. 2929/2020, tale titolo non possa più essere considerato valido per l'esercizio del ruolo di coordinatore e per lo svolgimento delle funzioni di operatore socio educativo.
- Si ritiene che, a partire da quanto previsto nel PSA 88/90, dalla dgr n. 20588/2005 e dalla successiva circolare interpretativa n. 45/2005, il diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980, rientri tra quelli previsti dalla normativa regionale e possa quindi essere considerato valido per operare all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. 65/2017.
- Con dgr n. 2929/2020 e dgr n. 6443/2022 è stato previsto che, ai fini dell'esercizio del ruolo di operatore socio educativo nei servizi educativi per la prima infanzia, rimane valido il titolo di Laurea in Scienze dell'educazione o della formazione (L19) se conseguito entro l'anno accademico 2021/2022. Si ritiene pertanto che anche il titolo di educatore professionale socio-sanitario (L/SNT2) possa essere ritenuto valido se conseguito entro il medesimo termine in quanto la sua validità è da ricondurre all'evoluzione complessiva del profilo dell'educatore avvenuta negli anni che ha portato al riconoscimento dell'educatore professionale socio-pedagogico (L19) e dell'educatore professionale socio-sanitario (L/SNT2), così come previsto nello specifico dal DM n. 520 del 1998.

CHIARIMENTO SUL CONTEGGIO CORRETTO DELL'INCREMENTO MASSIMO DEL 20% DEGLI ISCRITTI RISPETTO ALLA CAPACITÀ RICETTIVA DELLA STRUTTURA DICHIARATA NELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'ESERCIZIO

- Diversi soggetti gestori di asili nido hanno chiesto come conteggiare correttamente l'incremento massimo del 20% degli iscritti rispetto alla capacità ricettiva della struttura dichiarata nella Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE) chiedendo, in particolare, chiarimenti circa l'ammissibilità o meno di un eventuale arrotondamento per eccesso. Preme innanzitutto ricordare che, con nota prot. U1.2020.0035000 del 22 dicembre 2020, sono state fornite le "Prime indicazioni in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio di cui all'allegato A) della dgr n. 2929 del 9 marzo 2020". Con riferimento alla possibilità di iscrivere in un asilo nido un numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE

della struttura fino ad un massimo del 20% dei posti in esercizio, è stato esplicitato che il numero di bambini presenti in un asilo nido può essere incrementato **esclusivamente se sono posseduti e garantiti i requisiti di sicurezza** previsti dalla normativa in vigore e relativi al numero massimo di persone (comprensivo quindi degli operatori) presenti all'interno dell'unità d'offerta specificando altresì che, nel caso di un incremento del numero dei posti, il soggetto gestore dovrà garantire i requisiti relativi allo standard di personale in funzione dei bimbi presenti nonché un'adeguata organizzazione e gestione degli spazi e delle attività.

Nel caso l'ente gestore intenda avvalersi della possibilità di incrementare il numero dei bambini presenti nell'asilo nido, dovrà garantire i requisiti di esercizio e di sicurezza, fatto salvo per l'asilo essere in possesso di Certificazione Prevenzione Incendi (Segnalazione Certificata Inizio Attività Vigili del Fuoco) e di requisiti antincendio regolari e conformi alle prescrizioni dei VVF per la classe di pericolosità coerente con la presenza massima ipotizzata (bambini e operatori). Dovrà essere predisposto, e adeguato nel caso di strutture esistenti, un Piano di Emergenza ed Evacuazione che preveda modalità organizzative finalizzate ad un potenziamento degli aspetti di gestione del rischio secondo quanto indicato nella nota stessa.

Per quanto riguarda il conteggio corretto dell'incremento massimo del 20% degli iscritti rispetto alla capacità ricettiva della struttura dichiarata in CPE, fatto salvo quanto sopra richiamato sia per quanto riguarda i requisiti di sicurezza nonché quelli relativi allo standard di personale in funzione dei bimbi presenti e dell'adeguata organizzazione e gestione degli spazi e delle attività, l'arrotondamento può essere fatto per eccesso se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 0,5 mentre per difetto se il numero dopo la virgola è minore di 0,5.

Distinti saluti

Il Dirigente

DAVIDE SIRONI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.